

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1326)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1985

Adeguamento dei compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali

ONOREVOLI SENATORI. — Le vigenti norme in materia di organi collegiali prevedono, per le commissioni di studio, la corresponsione di un gettone di presenza di lire 3.000 per giornata di sedute. Per organi collegiali previsti da norme di legge con compiti di particolare importanza e responsabilità, il gettone può essere elevato fino a lire 5.000 o, in suo vece, può essere corrisposto un compenso forfettario mensile fino a lire 36.000.

Per le commissioni giudicatrici dei concorsi i compensi variano da un massimo di lire 200 per ciascuna prova scritta, di lire 80 per l'esame dei titoli di ciascun concorrente e di lire 400 per candidato esaminato per l'ammissione alle carriere direttive a un mi-

nimo, rispettivamente, di lire 100, 40 e 200 per le carriere più basse.

L'esiguità delle suddette misure, che comporta notevoli difficoltà nella costituzione dei richiamati organi collegiali, rende necessaria ed indifferibile una revisione delle stesse. A tal fine si è predisposto il presente disegno di legge, che prevede in particolare:

l'aumento, da lire 3.000 a lire 10.000, della misura del gettone di presenza per i componenti delle commissioni e di altri collegi istituiti in via amministrativa e la soppressione del concerto del Tesoro per l'istituzione dei predetti organi collegiali. Inoltre, al fine di evitare il protrarsi ingiustificato dei lavori di organi istituiti per finalità contingenti, la durata dei lavori, non supe-

riore ad un anno, potrà essere prorogata per non più di un altro anno, con provvedimento motivato da emanare di concerto con il Tesoro (articolo 1);

l'aumento a lire 20.000 della misura del gettone di presenza da attribuirsi ai componenti o segretari di commissioni previste da norme legislative o regolamentari; tale misura, per le commissioni di particolare importanza e responsabilità, potrà essere elevata fino a lire 30.000, con decreto del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro. Si è ritenuto quindi opportuno eliminare la facoltà, attualmente prevista, di attribuire ai componenti dei suddetti organi compensi forfettari che, prescindendo dal numero delle sedute cui si partecipi, non soddisfano l'esigenza di rapportare la remunerazione all'attività effettivamente svolta nell'ambito dell'organo collegiale (articolo 2);

il limite massimo di dodici gettoni per ogni mese, a carico del bilancio di ciascuna Amministrazione, per ogni componente o segretario di commissioni (articolo 3);

la quadruplicazione delle misure dei compensi previsti per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali (articolo 4);

il divieto di corrispondere compensi agli estranei alle Amministrazioni dello Stato che partecipino a commissioni per rappresentare interessi di soggetti diversi dall'Amministrazione statale (articolo 5);

l'abrogazione di norme vigenti in materia (articolo 6).

Infine, circa gli aspetti finanziari del provvedimento, stante la discrezionalità nell'istituzione di comitati, commissioni di studio ed altri collegi, si è ravvisato di congelare, per un biennio, la spesa per la corrispondenza dei gettoni di presenza, che non potrà superare quella prevista dai singoli bilanci di previsione approvati o in corso di approvazione (articolo 7). Pertanto il previsto aumento delle misure del gettone di presenza non comporta alcuna spesa per i primi due anni di applicazione della legge.

Alla maggiore spesa derivante, invece, dall'aumento dei compensi per le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali, valutata in lire 7.000 milioni annui, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, non previsti da disposizioni legislative o regolamentari, può essere attribuito un gettone di presenza di lire 10.000 per giornata di sedute.

2. Ai fini dell'attribuzione del gettone di presenza previsto dal precedente comma,

l'istituzione e la composizione degli organi collegiali di cui allo stesso comma deve aver luogo con decreto del Ministro competente, nel quale deve essere stabilita la durata dei lavori, non superiore ad un anno, ed il capitolo di bilancio su cui grava la spesa. L'eventuale proroga, per non più di un altro anno, può essere disposta con decreto motivato del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro.

Art. 2.

Ai componenti e segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi, comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi o regolamentari, ove la misura del gettone di presenza non sia da questi direttamente stabilita, può essere attribuito un gettone di presenza di lire 20.000 per giornata di sedute. In relazione alla importanza e responsabilità decisionale degli adempimenti da compiere, il Ministro competente, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre l'elevazione del gettone di presenza fino a lire 30.000 per giornata di sedute.

Art. 3.

1. A carico del bilancio di ciascuna Amministrazione non può gravare per un medesimo componente o segretario, anche se facente parte di più commissioni, consigli, comitati o collegi, un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese.

2. I titoli di spesa per gettoni di presenza devono essere corredati delle copie dei verbali relativi alle singole sedute.

Art. 4.

Le misure dei compensi previsti per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, sono quadruplicati.

Art. 5.

Nessun compenso spetta agli estranei alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che partecipano a commissioni, consigli, comitati o collegi per rappresentare interessi di soggetti diversi dall'Amministrazione statale.

Art. 6.

Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 7.

1. Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Adeguamento dei compensi ai componenti consigli e comitati operanti nelle Amministrazioni statali ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.